



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

(Delib. G. C.27.08.2009 n. 251)

art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 7, comma 1 del CCNL 9.5.2006, sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D specifiche indennità per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno da un minimo di € 1.000,00 fino a un massimo di € 2.500,00.

art. 2

1. L'indennità per specifiche responsabilità, ha natura retributiva fissa e ricorrente; è erogata mensilmente ed è attribuita secondo le seguenti percentuali evidenziate riferite alla disponibilità del Fondo per il salario accessorio:

- a) Cat. B per particolari responsabilità connesse ad attività di coordinamento operativo di personale di pari categoria o gruppi di lavoro. Il numero dei dipendenti aventi diritto si determina nella misura del 10% della disponibilità del Fondo di cui sopra. L'indennità viene stabilita in € 1.000,00 annue.
- b) Cat. C per particolari responsabilità connesse a procedimenti amministrativi per attività di coordinamento operativo di personale di pari categoria o gruppi di lavoro. Il numero dei dipendenti aventi diritto si determina nella misura del 70% della disponibilità del Fondo di cui sopra. L'indennità viene stabilita in € 2.000,00 annue.
- c) Cat. D per particolari responsabilità comportanti elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale con frequente necessità di aggiornamento; relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, relazioni ^esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; fazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziale. numero dei dipendenti aventi diritto si determina nella misura del 20% della; disponibilità del Fondo di cui sopra indennità viene stabilita in € 2.500,00 annui.

art. 3

1. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità.

2. Tale indennità è cumulabile con quella di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL 22.1.2004 (Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale - Responsabile tributi).

art. 4

1. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

art. 5

1. L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti è annuale, in caso di sospensione della prestazione per maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, essa è automaticamente mantenuta anche nella successiva annualità fino alla ripresa del servizio.

art 6

1. I Dirigenti dei Servizi propongono, entro il mese di ottobre di ogni anno, i dipendenti cui attribuire l'indennità per specifiche responsabilità.

2. Il Dirigente del Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane, con proprio provvedimento, attribuisce l'indennità ai dipendenti aventi diritto con decorrenza gennaio dell'anno successivo.